

QUIZ di di Pierluigi Franz: nel 2014 spetta o no la rivalutazione monetaria Istat di 402 euro lordi l'anno anche sulle pensioni superiori a 38.643 euro lordi l'anno, cioè a 6 volte il trattamento minimo INPS? E come si interpreta l'articolo 1, comma 483 punto e), della legge di stabilità? In conclusione, resta da chiedersi se il comma 483 punto e) della legge di stabilità 147 del 2013 sia frutto di un banale e involontario lapsus o, invece, di una meditata scelta politica del Governo Letta-Alfano per evitare una possibile sentenza di incostituzionalità. E' indubbio che (per la fascia di pensionati con assegno superiore ai 38.643 euro) la perequazione scatterà negli anni 2015 e 2016. (Cgil/Spi: la perequazione spetta anche a chi percepisce una pensione superiore a 2.972 euro mensili. La notizia confermata dall'on.le Maria Luisa Gnechi, Pd, Commissione Lavoro della Camera).

Perché le leggi non vengono scritte in modo più semplice e chiaro per tutti i cittadini senza dover ricorrere anche a complessi calcoli quasi da scienziati? E perché non si dà mandato agli uffici di Camera e Senato di riscriverle in italiano corrente, anziché nel pressochè incomprensibile "burocratese", che spesso è anche causa di lunghi, costosi ed inutili contenziosi fino alla Cassazione o alla Corte Costituzionale? Ne è un'ulteriore dimostrazione la complessa vicenda della perequazione per il 2014 delle pensioni superiori ai 38.643,54 euro l'anno, cioè oltre le 6 volte il trattamento minimo INPS di 6.440,59 euro. Il "pasticcio" è dovuto al fatto che il governo Monti già nella legge di stabilità per il 2013 aveva previsto di prolungare nel 2014 il blocco della rivalutazione monetaria Istat sulle pensioni di importo annuo lordo superiore a 6 volte il trattamento minimo Istat che era stato imposto nel biennio 2012 e 2013 per la grave crisi economica in cui versava il nostro Paese. Negli scorsi mesi più volte il ministro del Lavoro Enrico Giovannini aveva poi categoricamente confermato il blocco della rivalutazione monetaria sulle pensioni oltre 6 volte il trattamento minimo INPS. Ma nel testo finale della legge di stabilità per il 2014, approvata dalle Camere con il voto di fiducia dopo il varo di un maxi emendamento notturno che ne ha riscritto quasi completamente il testo alla Camera raddoppiandone i commi, tutto è stato rimesso in discussione proprio dall'equivoca terminologia del punto e) del comma 483 della legge n. 147 del 27 dicembre scorso (vedere testo allegato in calce). Per fugare ogni possibile dubbio sarebbe opportuno un chiarimento urgente da parte dello stesso ministro del Lavoro Giovannini, perché la dizione letterale del testo finale della legge di stabilità si può prestare ad una duplice ed opposta interpretazione. Questo comma prevede per il 2014 una rivalutazione monetaria Istat in base alle varie fasce di reddito dei pensionati. E in particolare:

1) più 1,2% (100% dell'indice Istat) sulle pensioni d'importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di 231,86 euro lordi l'anno;

2) più 1,14% (95% dell'indice) per quelle d'importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro l'anno a 25.762,36 euro l'anno). In pratica

queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 73,42 euro lordi l'anno, cioè di 305,28 euro lordi l'anno (= 231,86 euro lordi l'anno + 73,42 euro lordi l'anno);

3) più 0,90% (75% dell'indice) per quelle d'importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro l'anno a 32.202,95 euro l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 57,97 euro lordi l'anno, cioè di 363,25 euro lordi l'anno (= 305,28 euro lordi l'anno + 57,97 euro lordi l'anno);

4) più 0,60% (50% dell'indice) per quelle d'importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro l'anno a 38.643,54 euro l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 38,64 euro lordi l'anno, cioè di 401,89 euro lordi l'anno (= 363,25 euro lordi l'anno + 38,64 euro lordi l'anno).

Ed é qui che si arriva al contestato punto e) che prevede una rivalutazione "nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo é soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse".

Non é forse una frase del tutto sibillina, pleonastica e contraddittoria? Non si comprende, ad esempio, per quale motivo si faccia inizialmente riferimento ad una rivalutazione dello 0,48% (pari al 40 per cento dell'aumento Istat dell'1,20 per cento) per l'anno 2014 quando appena 2 righe dopo viene precisato che nel 2014 questa rivalutazione non é affatto riconosciuta. Insomma non é chiara quale delle due diverse interpretazioni dei seguenti punti a) o b) sia corretta:

a) Sulle pensioni superiori a 6 volte il minimo INPS non é dovuta per il 2014 alcuna perequazione;

b) non viene, invece, perequata nel 2014 la sola quota di pensione superiore a 6 volte il minimo INPS (cioé a partire dagli 38.643,55 euro l'anno). Pertanto per tali pensioni sarà dovuta una perequazione corrispondente a 401,89 euro lordi l'anno soggetti a tassazione IRPEF. Ogni pensionato compreso in questa fascia avrebbe quindi diritto in ogni caso ad un aumento del suo vitalizio di circa 20 euro netti al mese.

La differenza non é di poco conto non solo sotto il profilo economico perché si traduce comunque in un pesante complessivo maggiore esborso per l'INPS e per gli altri enti previdenziali di 401,89 euro lordi l'anno per ciascun titolare di pensione superiore a 38.643,54 euro lordi l'anno. Ma soprattutto sotto il profilo sostanziale perché il pagamento sia pur ridotto della perequazione potrebbe vanificare un eventuale ricorso di questi pensionati alla Corte Costituzionale, perché altrimenti sarebbero stati tagliati per intero della perequazione per il 3° anno consecutivo dopo il blocco deciso dal governo Monti per il 2012 e il 2013 e impugnato due mesi fa alla Consulta da parte del tribunale di Palermo con buone possibilità di successo. Difatti nella sua ultima decisione sull'argomento (é la n. 316 del 2010) l'Alta Corte, dopo aver salvato per il rotto della cuffia il

blocco della perequazione per il 2008, aveva inviato un ultimatum a Governo a Parlamento a non perseverare con ulteriori "congelamenti" della rivalutazione monetaria delle pensioni, in quanto "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta".

In conclusione, resta da chiedersi se il comma 483 punto e) della legge di stabilità 147 del 2013 sia frutto di un banale e involontario lapsus o, invece, di una meditata scelta politica del Governo Letta-Alfano per evitare una possibile sentenza di incostituzionalità. E', comunque, indubbio che la perequazione (per la fascia di pensionati con assegno superiore ai 38.643 euro) scatterà negli anni 2015 e 2016.

Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana - Piazza della Torretta, 36 - 00186 ROMA - ufficio 06-687.15.93 - cellulare 335-820.12.40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMPLETA

A) LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2014), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013, ed entrata in vigore il 01/01/2014.

Comma 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo é soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

B) LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013. in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1. Comma 231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi

carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie é effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze é disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non é riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, é disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.

C) Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2011 pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.» (11A16582)

Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Comma 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, é abrogato.

La rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita per il 2014 (euro 14,27) spetta anche a chi percepisce una pensione superiore a 2.972 euro lordi al mese. Lo assicura l'esperto pensioni Cgil-Spi. La notizia confermata dall'on.le Maria Luisa Grecchi (Pd, Commissione Lavoro della Camera dei deputati). La perequazione scatterà anche nel 2015 e 2016 (comma 483/e della legge 147/2013 di stabilità per il 2014).

Roma, 12 gennaio 2013. La perequazione automatica al costo della vita per il 2014 (euro 14,27) spetta anche ai chi percepisce una pensione superiore a 2.972 euro lordi al mese. Lo assicura la Cgil-Spi. Pubblichiamo il testo di una circolare dell'esperto pensioni Spi/Cgil: "Con riferimento a numerosi quesiti pervenuti nelle ultime settimane relativamente alla perequazione automatica al costo vita per i pensionati con pensioni d'importo complessivo superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS ($495,43 \times 6 = 2.972,58$) ritengo: a) che in base a quanto dispone la lettera d), secondo periodo, del comma 483, a tali pensionati deve essere garantito l'incremento fino a raggiungere l'importo di euro 2.990,42 al mese (relativo alla perequazione al 50 per cento del limite corrispondente a sei volte il minimo INPS); b) e che in base a quanto dispone la successiva lettera e) se il predetto incremento risulta inferiore a euro 14,27 (relativo alla perequazione al 40 per cento del limite corrispondente a sei volte il minimo INPS) deve essere garantito l'aumento di euro 14,27 al mese altrimenti non si comprenderebbe il significato e la funzione della citata lettera e) per l'anno 2014. In sostanza: per l'importo di euro 2.973,00 l'incremento deve essere di euro 17,42; per l'importo di euro 2.974,00 l'incremento deve essere di euro 16,42; per l'importo di euro 2.975,00 l'incremento deve essere di euro 15,42; per l'importo di euro 2.976,00 l'incremento deve essere di euro 14,42. Per gli importi da euro 2.976,15 e oltre dovrebbe essere garantito un aumento di euro 14,27". In sostanza delle

pensioni superiori a sei volte il minimo, per il 2014, viene rivalutata una cifra fissa, pari, appunto, a sei volte il minimo, al 40% dell'indice preso a riferimento. Queste stesse pensioni, nel 2015 e 2016, saranno rivalutate al 45% dell'indice, applicato sull'intero importo. Sentita telefonicamente sul punto, la notizia è stata pienamente confermata dall'on.le Maria Luisa Grecchi (Pd, Commissione Lavoro della Camera dei deputati). (Franco Abruzzo)